

**CCNI MOBILITÀ ANNUALE 2019-
22 prorogato al 2024-25 con
accordo del 27/06/2024**



Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie

- ❖ Ogni anno il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla mobilità annuale, chiedendo di essere utilizzato o assegnato per un anno scolastico in una scuola diversa da quella di titolarità anche in una provincia diversa. La mobilità annuale prevede due possibilità : l'utilizzazione e l'assegnazione provvisoria che richiedono determinati requisiti per la partecipazione.

Utilizzazione:

- ❖ movimento riservato prevalentemente al personale in esubero o soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata.

Assegnazione provvisoria:

- ❖ movimento riservato a coloro che hanno necessità di ricongiungimento , cura ed assistenza.

Contratto triennale prorogato al 2024-25 con l'accordo del 27/06/2024 (I)

- ❖ Il contratto triennale scaduto è stato reso ultrattivo come fu per il 2022-23 e per il 2023-24 grazie all'intesa siglata il 27/06/2024 in attesa che sia rinnovato il CCNI della mobilità ordinaria.

In sintesi l'accordo prevede:

Personale docente

- ❖ Gli assunti nel 2023-24 a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4 del decreto-legge n. 73/2021 e concorso straordinario art. 59 comma 9 bis possono presentare domanda di **assegnazione provvisoria provinciale** a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e di prova e di **assegnazione provvisoria interprovinciale** a condizione che abbiano i requisiti previsti dall'art. 34 del CCNL (deroghe).
- ❖ Il personale docente assunto nel 2023-24 ai sensi del D.L. 44 art 5 comma 5 può presentare domanda di **assegnazione provvisoria provinciale e interprovinciale** a condizione che abbia superato il periodo di formazione e di prova e a condizione di avere i requisiti previsti dall'art. 34 del CCNL 2019/21 (deroghe).
- ❖ I docenti assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024 dichiarati soprannumerari sul posto di conferma in ruolo, poi trasferiti d'ufficio su altra sede della provincia potranno presentare domanda di utilizzazione come perdenti posto su modulo cartaceo.

Contratto triennale prorogato al 2024-25 con l'accordo del 27/06/2024 (II)

Personale ATA

Per quanto riguarda la **copertura dei posti vacanti di DSGA**, l'intesa sostituisce le procedure disciplinate dal precedente art. 14 del CCNI.

Nel merito si prevede che per la copertura dei posti vacanti si procederà secondo il seguente ordine di priorità:

- a) funzionari, inquadrati nel ruolo di DSGA, secondo il previgente ordinamento professionale in situazione di esubero;
- b) funzionari di cui all'articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all'articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;
- c) personale inserito nella procedura valutativa di progressione di area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;
- d) assistenti amministrativi con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti amministrativi oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli assistenti amministrativi;
- e) altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della seconda posizione economica ed in subordine della prima posizione;
- f) personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Sintesi vincoli mobilità annuale per la presentazione delle domande (accordo 27/06/2024)

TIPOLOGIA DOCENTI	ASSEGNAZIONI E UTILIZZAZIONI PROVINCIALI	ASSEGNAZIONI INTERPROVINCIALI
Assunti in ruolo entro il 1° settembre 2022 compresi i docenti I fascia con nomina tempo determinato entro il 1° settembre 2022 con conferma in ruolo entro il 1 settembre 2023	Nessun vincolo	Nessun vincolo
Assunti in ruolo il 1° settembre 2023 compresi i docenti assunti a tempo determinato sulla base dello straordinario bis il 1° settembre 2022	Nessun vincolo	Solo se hanno una delle deroghe previste dal contratto sulla mobilità
Assunti da GPS I fascia o dallo straordinario bis entro il 1 settembre 2022 , ma che hanno rinviato l'anno di prova all'a.s. 2023/24	Senza vincoli a patto che abbiano superato l'anno di prova	Solo se hanno superato l'anno di prova e se rientrano in una delle deroghe previste dal contratto sulla mobilità
Assunti da GPS I fascia sostegno a tempo determinato il 1° settembre 2023	Solo se hanno superato l'anno di prova e se rientrano in una delle deroghe previste dal contratto sulla mobilità. Sono collocati tra la fase 40 e 41 prima dei docenti non specializzati	Solo se hanno superato l'anno di prova e se rientrano in una delle deroghe previste dal contratto sulla mobilità. Sono collocati tra la fase 40 e la 41 prima dei docenti non specializzati

Deroghe art. 5 intesa

Le deroghe valgono per docenti che rientrano nelle seguenti situazioni:

- ❖ Genitori di figlio di età inferiore a 12 anni che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità. Nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età ;
- ❖ coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; ** L'accordo ha stabilito che per art. 33 commi 3 e 5 poter fare la domanda non necessita la convivenza prevista dall'art 7 comma 1 CCNI;*
- ❖ coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 ;*
- ❖ coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2, commi 2 e 3, (invalidità superiore 1/3).*

Tale personale deve presentare una dichiarazione personale e la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante(a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).

*Si legga il testo degli articoli citati nelle slide successive

Articoli 21 e 33 legge 104

- ❖ **Art. 21** : la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
- ❖ **Art. 33 comma 3**: il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1 comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.
- ❖ **Art. 33 comma 5**: Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
- ❖ **Art. 33 comma 6**: La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità.

Art. 42 D.L.vo 151/2001

Coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

1. coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).

Legge 30 marzo 1971, n.118 art.2, commi 2 e 3

Si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito **una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo** o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti **ultrasessantacinquenni** che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonché i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.

Riepilogo scadenze

- ❖ Docenti infanzia , primaria, secondaria di 1° e 2° grado dall' **11 al 24 luglio 2024** (on line tramite IOL).
Ricordiamo che su Istanze On Line si accede mediante le credenziali Spid o CIE.
- ❖ docenti a tempo determinato ex art. 59 o ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44 dall' **11 al 24 luglio 2024** (cartacea da presentare tramite PEC);
- ❖ Personale educativo dall'**11 al 24 luglio 2024** (cartacea da presentare tramite PEC)
- ❖ Personale ATA dall'**8 luglio al 19 luglio 2024** (cartacea da presentare tramite PEC)
- ❖ Docenti di religione cattolica dall'**11 al 24 luglio 2024** (cartacea da presentare tramite PEC)

Docenti destinatari delle Utilizzazioni

(art. 2 comma 1)

- ❖ Docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo **senza sede definitiva o in esubero sulla provincia**;
- ❖ Docenti dichiarati **soprannumerari** sull'organico della scuola di titolarità;
- ❖ Docenti **trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d'ufficio nei 9 anni** scolastici precedenti (dall'a.s. 2013/14 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell'ottennio il trasferimento nell'istituzione/comune di precedente titolarità;
- ❖ Docenti restituiti ai ruoli ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.I. 6.3.2019, che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ovvero i docenti che siano stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità;
- ❖ Docenti **appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedano l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'ambito del ruolo di appartenenza**, anche se privi del titolo di specializzazione (in questo caso fermo restando l'accantonamento dei posti per i supplenti con il titolo), nella provincia e nei limiti dell'esubero.
- ❖ Docenti titolari su insegnamento curriculare **in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo su sostegno, nell'ambito dello stesso ordine di scuola**.
- ❖ Docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere o presso le **istituzioni carcerarie nonché sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex corsi serali)**.

Docenti destinatari delle Utilizzazioni

(art. 2 comma 1)

- ❖ Docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del **titolo per l'insegnamento della lingua inglese, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua inglese**, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili.
- ❖ Docenti in possesso dei requisiti di cui al DM 8/2011 che chiedono di essere utilizzati nella scuola primaria per la diffusione della **cultura e pratica musicale**.
- ❖ **ITP transitati dagli enti locali** che chiedono di essere utilizzati sui posti disponibili, con riguardo alle abilitazioni possedute, ai titoli di studio, alla specializzazione su sostegno conseguita anche a seguito del corso di riconversione.
- ❖ **ITP in esubero che possono essere utilizzati su classi di concorso appartenenti alla tabella A e B del DPR 19/16** per le quali hanno il titolo e anche nei posti disponibili degli **Uffici Tecnici** costituiti negli istituti tecnici e professionali in attuazione dei nuovi regolamenti.
- ❖ **Insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186**, compresi coloro che sono incorsi nel provvedimento di revoca dell'idoneità.

Preferenze esprimibili per le utilizzazioni

- ❖ Sono stati introdotti criteri di scelta delle preferenze per presentare la domanda di utilizzazione simili a quanto previsto per la mobilità ordinaria, quindi anche con possibilità di richiedere **codici sintetici per comune, distretto e provincia**.
- ❖ I docenti trasferiti come soprannumerari che chiedono il rientro nella scuola di precedente titolarità devono inserire **come prima preferenza tale scuola**. Dopo l'espressione di tale preferenza è possibile indicare, in subordine, le **scuole del comune (o del distretto sub-comunale)** che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore. Successivamente possono essere indicate eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni.
- ❖ **N.B. L'indicazione dell'intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria** (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo in caso si vogliano esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La **mancata indicazione** della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità **annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni**.

Licei Musicali (art. 6 bis)

- ❖ **Anche per l'a.s. 2024-25 le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali e coreutici avverranno secondo le regole generali di cui all'allegato 1 del CCNI.**
- ❖ **Non ci sarà quindi nessuna proroga per la conferma dei docenti già utilizzati sulle discipline specifiche dei licei musicali.**

Docenti destinatari delle assegnazioni provvisorie (art. 7)

- ❖ Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all'inizio dell'anno scolastico 2024/25.
- ❖ Tutti i docenti che sono in possesso dei requisiti di ricongiungimento e di cura possono produrre domanda di assegnazione provvisoria provinciale ed interprovinciale **a prescindere dagli esiti della mobilità.**
- ❖ È consentita la domanda di assegnazione provvisoria metropolitana, nei **comuni con più distretti sub-comunali** solo a **coloro** che si avvalgono delle **precedenze** di cui **all'art. 8** del CCNI.

Requisiti per chiedere l'Assegnazione Provvisoria (art. 7 comma 1)

- ❖ Ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ❖ Ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile;
- ❖ Ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
- ❖ Gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
- ❖ Ricongiungimento al genitore (non è necessaria la convivenza).

Preferenze esprimibili per le Assegnazioni Provvisorie (Art. 7 comma 3)

- ❖ L'assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a **20 preferenze per i docenti dell'infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.**
- ❖ Le preferenze possono essere del seguente tipo:
 - ❖ **scuole**
 - ❖ **comuni**
 - ❖ **distretti**
 - ❖ **provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).**
- ❖ **N.B.** Nella domanda di assegnazione provvisoria è **obbligatorio indicare la preferenza del codice comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento, prima di preferenze per altro comune o altro distretto subcomunale.** La mancata espressione della preferenza del comune di ricongiungimento (o distretto subcomunale) non annulla la domanda, ma la stessa sarà considerata solamente per le preferenze espresse per il comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento.

Precedenze Assegnazioni Provvisorie ed Utilizzazioni (art. 8)

- ❖ Confermate tutte le precedenze dello scorso anno (art. 8) con la precisazione che è stato eliminato il referente unico per l'assistenza al disabile. **La precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni precede l'assistenza al parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.**
- ❖ **N.B.** Per usufruire delle precedenze occorre indicare come **prima preferenza il codice del comune/distretto sub-comunale** (di residenza, di cura, di assistenza) oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
- ❖ **È obbligatorio indicare la preferenza sintetica del comune/distretto subcomunale**(di residenza, di cura, di assistenza) **prima di esprimere preferenze di scuole ubicate in altri comuni.** La mancata indicazione del comune o del distretto subcomunale non annulla la domanda, ma la stessa viene esaminata senza tener conto della precedenza.

Sostegno docenti non specializzati (art. 7 comma 14)

I docenti privi del titolo di specializzazione, ma che stiano per concludere il percorso di specializzazione su sostegno o in subordine abbiano prestato almeno un anno di servizio su posto di sostegno, possono produrre domanda di assegnazione interprovinciale.

L'assegnazione suddetta è disposta in subordine a quella del personale provvisto del prescritto titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti specializzati presenti nelle GAE e nelle GI.

Documentazione da allegare

- ❖ All'istanza di **assegnazione provvisoria (art.1 comma 8)** devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni vale quanto stabilito dall'art. 4 dell'O.M. n. 30 del 23/02/2024 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.
- ❖ In altre parole bisogna allegare i documenti attestanti i motivi per cui si avanza la richiesta, le eventuali precedenti e le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni.
- ❖ All'istanza di **utilizzo (art 1 comma 6)** non va allegata alcuna documentazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, in quanto la valutazione dei titoli è effettuata dalla scuola di servizio. Nel caso in cui l'istituto di titolarità non coincida con l'istituto di servizio, sarà competenza di quest'ultimo provvedere alla valutazione della domanda, acquisendo eventualmente dall'istituto di titolarità ogni utile elemento di conoscenza.
- ❖ Ai fini del riconoscimento delle **precedenze**, invece, è **necessario presentare** le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, oltre alle eventuali certificazioni mediche.
- ❖ I docenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 34 comma 8 del CCNL devono presentare l' **Allegato G** per le deroghe, nonché, nei casi di cui alle lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).